



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PACCHETTI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

(ai sensi della Delib.G. R. n. 46/20 del 31.10.2013)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

(Oggetto e Finalità)

1. Il Pacchetto Integrato di Agevolazione è uno strumento di incentivazione che, attraverso la presentazione di un unico Piano di Sviluppo Aziendale articolato in Piani specifici singolarmente ammissibili, consente alle imprese di richiedere contributi finanziari per:

- la realizzazione di investimenti produttivi innovativi;
- l'acquisizione di servizi reali;
- la realizzazione di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- lo svolgimento di attività di formazione;

con una procedura unificata di accesso, di istruttoria e di concessione.

2. I Pacchetti Integrati di Agevolazione sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- sostenere in maniera efficace le imprese nell'implementazione dei loro programmi di sviluppo aziendale;
- rafforzare i sistemi produttivi esistenti ed in via di formazione migliorando il livello di competitività delle singole imprese attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche ed organizzative e la qualificazione del capitale umano;
- favorire la creazione e l'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali nei settori strategici per l'economia regionale;
- accrescere la propensione ad innovare delle imprese regionali attraverso il potenziamento delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei settori di potenziale interesse per il sistema produttivo regionale e favorendo, al contempo, la creazione di reti di ricerca tra operatori pubblici e privati con la realizzazione di progetti pilota di innovazione tecnologica;
- accrescere la propensione a innovare del sistema delle imprese regionali attraverso l'individuazione di nuovi prodotti, la riqualificazione dei processi produttivi, il miglioramento della compatibilità ambientale e l'aumento della competitività;
- sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese, con particolare riferimento alle PMI;
- rafforzare e qualificare il sistema dei servizi materiali e immateriali alle imprese, favorendo la riqualificazione delle aree industriali esistenti;
- sostenere lo sviluppo di imprese della "green economy" e i processi interni di adeguamento produttivo finalizzati ad introdurre soluzioni tecnologiche e organizzative per il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili (Pacchetto verde).

3. Le iniziative agevolabili attraverso i Pacchetti Integrati di Agevolazione sono esclusivamente i Piani di Sviluppo Aziendale.

Allo scopo di evidenziare compiutamente le caratteristiche del Piano di Sviluppo Aziendale e di consentirne la valutazione l'impresa deve corredare la domanda di agevolazione con la descrizione dell'organizzazione e del campo di attività, dei prodotti/servizi, del programma di investimenti sia sotto l'aspetto tecnico, produttivo, organizzativo, gestionale e ambientale che delle ragioni che ne giustificano la realizzazione.

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea

FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

4. Le presenti direttive rappresentano l'aggiornamento delle direttive approvate dalla Giunta regionale con le deliberazioni nn. 49/22 del 28.11.2006, 27/19 del 13 maggio 2008 e 21/17 del 5 maggio 2009 di applicazione del Regolamento (CE) n. 800/2008, integrate con quanto disposto dalla D.G.R. n. 32/53 del 15/09/2010.

ARTICOLO 2

(Riferimenti Normativi e Definizioni)¹

1. Le presenti **direttive** sono adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna nel rispetto dei principi indicati dalla [Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 3](#), articolo 2, commi 37 e della [Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 5](#), articolo 5, commi 1 e 2 e nel rispetto degli indirizzi espressi nella [Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/9 del 10 dicembre 2009](#) secondo le procedure stabilite dall'articolo 25 della L.R. n. 2/2007 e successive modifiche e integrazioni.

2. Gli interventi a favore delle imprese previsti dalle presenti Direttive sono realizzati nel rispetto delle seguenti norme:

- Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008 come successivamente rettificato (G.U.C.E. serie L 9 del 14 gennaio 2010)
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:IT:PDF>
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:009:0014:0014:IT:PDF>;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 Dicembre 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis"
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:0010:IT:PDF>;
- Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicato nella G.U.C.E. serie C n. 323/01 del 30 dicembre 2006
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:323:0001:0026:IT:PDF>;
- [Regolamento \(CE\) N. 448/2004](#) del 10 marzo 2004 che modifica il [Regolamento \(CE\) N. 1685 del 28 luglio 2000](#) recante disposizioni di applicazione del [Regolamento \(CE\) N. 1260/1999](#), per quanto concerne l'ammissibilità delle spese riguardanti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali e che revoca il Regolamento (CE) N. 1145 del 27 giugno 2003 e relative Linee guida e decreti attuativi;
- Legge n. 488 del 19 dicembre 1992 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive" e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le circolari esplicative.

3. Le presenti direttive sono adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna in coerenza ed attuazione dei seguenti documenti di programmazione:

- Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2010 – 2014, consultabile nella Sezione Programmazione del sito <http://www.regione.sardegna.it>;
- Programmi Operativi Regionali che attuano la programmazione unitaria per il periodo 2007-2013, consultabili nella Sezione Programmazione del sito <http://www.regione.sardegna.it>
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:054:0013:0044:IT:PDF>;
- Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 54/13 del 4.3.2006 consultabile nella Sezione Programmazione del sito <http://www.regione.sardegna.it>
- Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell'Aiuto di Stato n. 324/2007 – Italia, consultabile nella Sezione Programmazione del sito <http://www.regione.sardegna.it>
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2007/n324-07.pdf;

Programmazione comunitaria 2014-2020.

¹ Il collegamento ipertestuale richiama il testo al solo scopo di facilitare la ricerca. Il testo visualizzato non corrisponde necessariamente alla versione vigente che può essere variata per effetto di modifiche e integrazioni successive. Pertanto, occorre sempre riferirsi alla versione ufficiale nel testo vigente.

4. Ai fini delle presenti Direttive fermo restando quanto previsto dagli specifici regolamenti su richiamati, in particolare dal Regolamento (CE) n. 800/2008 all'articolo 2, si applicano le seguenti **definizioni**:

- la “**dimensione aziendale**” (micro, piccola, media e grande impresa) è definita sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 del [Regolamento \(CE\) n. 800/2008 del 6 agosto 2008](#) (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008 e per quanto applicabile il [D.M. 18 aprile 2005 n. 19470](#).;
- per “**attivi materiali**” si intendono gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature. Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati attivi ammissibili, tranne per quanto riguarda gli aiuti regionali e ad eccezione del trasporto merci su strada e del trasporto aereo;
- per “**attivi immateriali**” gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;
- per “**Organismi di ricerca**”² in cui sono comprese le Università e centri di ricerca pubblici o privati s'intendono soggetti senza scopo di lucro, indipendentemente dal proprio status giuridico o fonte di finanziamento che rispondano ai seguenti requisiti:
 - la principale finalità statutaria consiste nello svolgimento di attività di ricerca di base, ricerca industriale o sviluppo sperimentale e nella diffusione dei risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;
 - tutti gli utili debbono essere interamente reinvestiti solo nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento;
 - non debbono subire dalle imprese in grado di esercitare un'influenza sull'organismo di ricerca (ad es. in qualità di azionisti o membri) condizionamenti tali da favorire un accesso preferenziale alle capacità di ricerca del soggetto medesimo o ai risultati prodotti;
- per “**investimenti innovativi, tecnologie dell'informazione e della comunicazione**” si intendono le spese relative all'introduzione di macchinari, impianti ed attrezzature idonei ad introdurre nel processo produttivo aziendale una rilevante innovazione capace di diversificare la produzione in nuovi prodotti aggiuntivi e/o realizzare un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo dell'unità produttiva esistente, distinguendo tra:
 - «**innovazione del processo**»³: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
 - «**innovazione organizzativa**»⁴: l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

A titolo esemplificativo, rientrano nella categoria degli “investimenti innovativi, tecnologie dell'informazione e della comunicazione” di cui al precedente art. 2:

- a) apparecchiature, macchinari e impianti robotizzati connessi al ciclo produttivo, gestiti da sistemi digitali basati su piattaforme software e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo dei sistemi succitati;
- b) piattaforme e tecnologie digitali funzionali alla gestione della produzione e finalizzate alla

² Per la definizione si rimanda alla **Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pubblicato nella G.U.C.E. serie C n. 323/1 del 30 dicembre 2006**:

Articolo 2 – Campo di applicazione e definizione, paragrafo 2. 2 – Definizioni

«**organismo di ricerca**»: soggetto senza scopo di lucro, quale un'Università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti”.

³ Vedi la definizione nel manuale OSLO, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3e edizione, OCSE, 2005, pag. 49.

⁴ Vedi nota precedente.

reingegnerizzazione ed integrazione dei processi organizzativi, aziendali e i correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto delle predette piattaforme tecnologiche;

- c) acquisizione di brevetti, know-how e conoscenze tecniche non brevettate funzionali all'esercizio delle attività oggetto del Piano;
- d) apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di Ricerca e Sviluppo aziendali;
- e) piattaforme e tecnologie digitali per la gestione dei sistemi di interfaccia e transazione con clienti e fornitori e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo delle predette piattaforme e tecnologie.
- f) realizzazione o acquisizione di impianti destinati al riciclo delle acque di processo;
- g) realizzazione o acquisizione di impianti per la produzione di energia termica o elettrica da fonti rinnovabili (esclusi gli impianti eolici).

In ogni caso per investimento innovativo si intende il macchinario inteso come sistema completo senza distinzione della componente elettronica e/o di software;

- per "**unità produttiva**" si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale ubicata stabilmente nel territorio regionale;
- Per "**organizzazione stabile**" si intende l'insieme di risorse umane e tecnologie (mezzi strumentali e know how) che vengono stabilmente e strutturalmente combinate e indirizzate in maniera economicamente conveniente per lo svolgimento dell'attività aziendale.
- per "**avvio dei lavori**" si intende la data del primo dei titoli di spesa ammissibili, esclusi gli studi preliminari di fattibilità qualunque sia la data anteriore, intestato all'impresa o, nel caso di leasing, all'istituto finanziatore, ancorché pagato successivamente. Pertanto, non può essere considerato "avvio a realizzazione" del programma proposto, l'aver effettuato studi di fattibilità o aver sostenuto oneri concessori prima dell'autorizzazione all'avvio degli investimenti ottenuta per il programma;
- per "**prodotto agricolo**" si intende:
 - a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000;
 - b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
 - c) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- per "**impresa in difficoltà**" si intende una PMI che:
 - a) qualora, si tratti di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; *oppure*
 - b) qualora, si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; *oppure*
 - c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c);

- per "**trasformazione di prodotti agricoli**" si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
- per "**commercializzazione di prodotti agricoli**": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati;
- per "**UCRA**" si intende "**Unico Centro di Responsabilità Amministrativa**" ai sensi della L.R. n. 2/2007, art. 25, comma 5-quarter ed individua la struttura dell'Amministrazione regionale individuata dalla Giunta regionale come responsabile dell'attuazione di procedure complesse, in particolare, quando queste prevedono un utilizzo di risorse provenienti da più fonti di finanziamento in capo a diversi Assessorati al fine di semplificare l'attività amministrativa. Per la gestione dei Pacchetti Integrati di Agevolazione annualità 2010 la Giunta regionale ha individuato questa struttura nel Centro Regionale di Programmazione (D.G.R. n. 32/53 del 15.09.2010);

- i termini “spese ammissibili” e “costi ammissibili” sono equivalenti tra loro e si intendono riferiti al termine “**costo ammissibile**” del Regolamento (CE) n. 800/2008;
- i termini “agevolazione” e “aiuto” quanto riferiti alla misura del contributo sono equivalenti tra loro e si intendono riferiti al termine “**aiuto**” del Regolamento (CE) n. 800/2008.

ARTICOLO 3

(Soggetti Beneficiari e requisiti di accesso)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dai Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA) i soggetti beneficiari di seguito indicati, operanti nell'Industria, Artigianato e Servizi con priorità nei settori di attività previsti delle presenti direttive (art. 4) che intendono realizzare un Piano di Sviluppo Aziendale nelle forme previste dal successivo articolo 5 nell'ambito di proprie unità produttive ubicate nel territorio della Regione Sardegna e con una “*organizzazione stabile*”.

2. Possono presentare domanda di accesso al PIA per l'agevolazione dei Piani di Sviluppo Aziendale:

- le Piccole e le Medie imprese industriali e di servizi;
- le Grandi imprese⁵;
- le imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni, costituite in forma di impresa individuale, societaria e cooperativa o in forma consortile;
- gli Organismi di ricerca limitatamente al Piano di Innovazione.

3. Il Piano di Innovazione aziendale, finalizzato a realizzare programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, può essere proposto anche in forma congiunta con Organismi di ricerca (università e centri di ricerca pubblici e privati) attraverso accordi specifici di collaborazione, formalizzati da appositi contratti e/o la costituzione di consorzi e di altre forme di associazione anche temporanea per finalità di interesse comune.

4. I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda di accesso, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

- essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese ove previsto;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999;
- operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;
- non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la predetta data, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dalla Regione Autonoma della Sardegna, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- aver restituito agevolazioni godute per le quali è stata disposta dalla Regione Autonoma della Sardegna la restituzione;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà .

5. Le domande presentate dalle imprese di nuova costituzione e/o non ancora operanti, alla predetta data possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell'iscrizione al registro delle imprese purché costituite e titolari di partita IVA. Le modalità di partecipazione e i termini dell'iscrizione sono indicati dal bando e devono essere rispettati a pena di decadenza.

6. Tutti i soggetti che richiedono le agevolazioni, in considerazione della particolare procedura concorsuale, devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria. Sono fatte salve le imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni e le imprese di minori dimensioni (i limiti sono individuati dal bando), ammissibili alle agevolazioni anche se operano in regime di contabilità semplificata entro i limiti previsti dalla normativa nazionale vigente.

7. Salvo quanto previsto nelle presenti Direttive, il bando definisce i tempi e le modalità di controllo degli obblighi e impegni a carico di tutti i partecipanti.

8. Il Soggetto beneficiario ed i fornitori dei beni e servizi non devono avere alcun tipo di compartecipazione a

⁵ Le Grandi imprese possono beneficiare nelle Sezioni Censuarie non ammesse ai benefici degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) esclusivamente di aiuti per i piani di innovazione e formazione con specifiche limitazioni. Ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 sono sempre escluse dagli aiuti per servizi reali.

livello societario. Inoltre, non è riconosciuta, ai fini della determinazione del contributo, la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo e di eventuali partner, sia nazionali sia esteri.

9. Per beneficiare delle agevolazioni le imprese devono proporre un Programma di Investimenti denominato Piano di Sviluppo Aziendale, che può essere costituito da uno o più Piani specifici denominati:

- Piano degli Investimenti Produttivi;
- Piano dei Servizi reali;
- Piano di Innovazione Aziendale;
- Piano della Formazione Aziendale.

Ciascun piano, deve essere organico e funzionale nonché tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido. Il Bando può prevedere che le imprese operanti (con almeno due esercizi precedenti chiusi) possano presentare un piano degli investimenti produttivi finalizzato esclusivamente al risparmio energetico e/o alla produzione di energia da fonti rinnovabili fino al limite della fabbisogno dell'impresa. Il piano degli investimenti produttivi deve essere realizzato nell'ambito delle unità produttive delle imprese proponenti per lo svolgimento di una delle attività ammesse. Il bando può stabilire i casi in cui limitatamente ai piani dei servizi reali, innovazione e formazione sia possibile realizzare gli stessi in sedi diverse dall'unità produttiva dell'impresa.

10. Possono beneficiare dell'agevolazione solo i Piani di Sviluppo Aziendale, i cui lavori sono stati avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso o di specifica istanza prevista in procedure che consentono l'assegnazione di priorità.

11. Tutti i valori richiesti dal bando si intendono in euro e al netto di IVA e di ogni altro onere accessorio. Le spese in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA. Non sono altresì ammessi i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 500 euro. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni. Nei bandi e in eventuali atti esplicativi saranno individuati gli adempimenti connessi al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

ARTICOLO 4

(Settori di Attività Ammissibili, Campo di Applicazione e condizioni generali dell'aiuto)

1. Le presenti direttive di attuazione, coerentemente con quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 800/2008, articolo 1, punti da 2 a 7, articolo 2 si applicano prioritariamente ai seguenti settori (classificazione ATECO 2007):

- (B) Estrazione di minerali da cave e miniere
- (C) Attività manifatturiere
- (E) Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento limitatamente ai seguenti codici:
 - 38.2 Trattamento e smaltimento dei rifiuti
 - 39.0 Attività Di Risanamento E Altri Servizi Di Gestione Dei Rifiuti
- (H) Trasporto E Magazzinaggio limitatamente ai seguenti codici:
 - 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
- (N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese limitatamente ai seguenti codici:
 - 81.22 Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
 - 82.20.0 Attività dei call center
 - 82.92 Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi
- (J) Servizi di informazione e comunicazione
- (S) Altre Attività Di Servizi limitatamente ai seguenti codici:
 - 96.01.1 Attività delle lavanderie industriali

Restano confermate le esclusioni indicate dal Regolamento (CE) n. 800/2008 e in particolare:

- a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- c) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
- d) aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli;
- e) aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione; *oppure*

- ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari
- iii) se l'aiuto è destinato a prodotti agricoli;
- f) gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti per la tutela dell'ambiente;
- g) gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica;
- h) gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale;
- i) gli aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre sintetiche;
- l) gli aiuti alle attività turistiche.

2. Per i Consorzi e le Società consortili, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni del Piano di Sviluppo Aziendale e si farà riferimento, per le agevolazioni richieste negli specifici Piani dei Servizi Reali, Piani di Innovazione e Piani della Formazione, alle attività economiche delle imprese socie partecipanti e ai relativi codici ISTAT ATECO.

3. Nei bandi possono essere richiamate priorità settoriali o territoriali in applicazione di disposizioni normative regionali attraverso l'attribuzione di specifiche premialità o riserve di fondi.

4. Gli aiuti sono concessi sotto forma di contributo a fondo perduto, in conto impianti o in conto capitale.

Ai fini della determinazione della sussistenza delle condizioni di esenzione, dell'intensità e dei costi ammissibili, della trasparenza, delle soglie di notifica, del cumulo e dell'effetto di incentivazione sono applicate le disposizioni previste dalla normativa di riferimento e in particolare quanto previsto dagli articoli del Capo I del Regolamento (CE) n. 800/2008.

Ove previste sono calcolate le maggiorazioni dovute in applicazione della Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013 vigente e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell'Aiuto di Stato n. 324/2007 - Italia

- <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:090:0004:0015:IT:PDF>
- <http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=11&s=1&v=9&c=4991;>

La misura delle agevolazioni, nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli del Capo I del Regolamento (CE) n. 800/2008 è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese/costi ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto inteso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese/costi ammissibili e le agevolazioni erogabili in diverse rate sono attualizzati al momento delle concessione al tasso di riferimento, fissato dalla Commissione Europea e pubblicato sul sito Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html vigente alla data di pubblicazione della graduatoria.

Ai fini della determinazione dell'intensità dell'aiuto si applicano i massimali di intensità di aiuto della "Carta degli Aiuti a finalità regionale"⁶ approvata dalla Commissione Europea vigente alla data di approvazione della graduatoria di cui al punto 2 lett. c) dell'articolo 22 (FASE1), per ciascuna impresa partecipante al PIA, in riferimento alla Sezione Censuaria di appartenenza.

Qualora i costi ammissibili alla base del calcolo per la determinazione del contributo portino a un importo di contributo superiore alle soglie previste dal regolamento, quest'ultimo è ricondotto in sede istruttoria al valore massimo ammissibile. Inoltre, qualora i costi prevedano un importo superiore a quanto previsto dalle Direttive e dal Bando, l'importo degli stessi è ricondotto in sede istruttoria al valore massimo ammissibile ai soli fini del calcolo dell'aiuto.

In ogni caso l'ammontare del contributo è rideterminato a conclusione della FASE 2 e comunque in via definitiva alla conclusione del programma di investimento, sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare dell'aiuto così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria con la graduatoria di FASE 1.

Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita dalla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data alla data di approvazione della graduatoria di cui alla Fase 1 dell'art. 22. Inoltre, gli aiuti concessi non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi sugli stessi

⁶ Con la Decisione del 28 novembre 2007 n. 324, la Commissione Europea ha approvato la Carta degli Aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (art. 87.3.c del Trattato CE), ammettendo all'intensità massima parte del territorio regionale. Sono pertanto ammessi integralmente all'intensità massima dell'aiuto di stato, 345 comuni e ammessi parzialmente 31 comuni. Per l'individuazione delle aree ammesse in questi ultimi, occorre fare riferimento alle Sezioni Censuarie ISTAT.

costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dai regolamenti applicati e dalla Carta degli Aiuti a finalità regionale.

I soggetti beneficiari al momento della richiesta dovranno corredare la domanda con la dichiarazione dell'ammontare dei contributi eventualmente già ricevuti a titolo di "de minimis", e del rispetto delle disposizioni prescritte dai Regolamenti richiamati, indicare per ogni contributo ricevuto la tipologia, la data di concessione, la norma in base alla quale è stata ottenuto, l'importo stesso.

5. Il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari ad almeno al 25% dei costi ammissibili in una qualsiasi forma priva di sostegno pubblico, attraverso risorse proprie o anche mediante finanziamento esterno. Detto contributo, obbligatorio nella misura suddetta per gli investimenti a finalità regionale, è verificato in riferimento all'intero Piano di Sviluppo Aziendale. Fanno eccezione i Piani della Formazione e dell'Innovazione qualora per la tipologia del soggetto sia possibile concedere un'intensità di aiuto superiore al 75%.

Il finanziamento bancario supportato da garanzie da parte dei Consorzi fidi, che costituisce mezzo di copertura finanziaria degli investimenti ammissibili, costituisce elemento di valutazione della sostenibilità finanziaria.

ARTICOLO 5 (Piani di Sviluppo Aziendale)

1. Il Piano di Sviluppo Aziendale è articolato nei seguenti Piani specifici:

- Piano di Investimenti Produttivi
- Piano Integrato di Servizi Reali
- Piano di Innovazione Aziendale
- Piano di Formazione Aziendale

Il costo ammissibile complessivo del Piano di Sviluppo Aziendale non deve superare l'importo massimo di 20.000.000 di euro, fatti salvi i massimali indicati per i singoli Piani specifici. Il Piano di Sviluppo Aziendale è ammissibile anche nel caso in cui preveda la realizzazione di un solo Piano specifico. Il costo ammissibile complessivo del Piano di Sviluppo Aziendale non deve essere inferiore all'importo minimo di 250.000 euro per le imprese artigiane e di 400.000 euro per le imprese industriali. Il Bando stabilisce le soglie di ammissibilità entro i limiti suddetti.

2. Il Piano di Sviluppo Aziendale deve concludersi entro 36 mesi successivi alla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 31

TITOLO II – PIANI DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI AZIENDALI

ARTICOLO 6 (Investimenti Produttivi Ammissibili)

1. Il Piano degli Investimenti Produttive deve riguardare l'unità produttiva della singola impresa proponente e non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.

2. Gli investimenti produttivi non possono essere ammessi alle agevolazioni se avviati prima della presentazione della domanda di accesso o prima della domanda di aiuti prevista dall'art. 3, punto 10.

3. Gli investimenti produttivi devono essere finalizzati:

- a) alla realizzazione di nuove unità produttive;
- b) all'estensione (ampliamento) di unità produttive esistenti;
- c) alla diversificazione della produzione di un'unità produttiva con anche con prodotti nuovi aggiuntivi;
- d) alla diversificazione della produzione di un'unità produttiva con il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
- e) l'acquisizione di attivi direttamente connessi con uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato rilevato e gli attivi vengano acquisiti da un investitore indipendente.

4. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione.

ARTICOLO 7 (Spese Ammissibili per gli investimenti produttivi)

1. Sono ammissibili le spese relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alla finalità del programma oggetto della domanda di agevolazioni.

2. Tali spese riguardano:

- a) suolo aziendale;
- b) sistemazioni del suolo e indagini geognostiche;
- c) opere murarie e assimilate, comprensive delle spese per progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
- d) infrastrutture specifiche aziendali;
- e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni; per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto del materiale di trasporto;
- f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. Per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile;
- g) brevetti, licenze e know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma. Per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile.

3. Con riferimento alle spese indicate nel precedente articolo si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui alla lettera a), sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile;
- l'ammontare relativo delle spese per progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, sono ammesse nel limite del 5% della categoria di cui alla lettera c), limitatamente alle sole opere murarie e assimilate;
- in relazione alle spese di cui alle lettere c) ed d), si precisa che:
 - un programma consistente solo nella realizzazione o nell'acquisto di immobili e/o altre opere murarie non è agevolabile. Nel caso che il programma preveda l'acquisto di un immobile esistente comprensivo del relativo suolo, al fine di verificare il rispetto dei relativi predetti limiti previsti per il suolo aziendale e per le opere murarie, l'impresa deve produrre una perizia giurata attestante il valore del suolo stesso;
 - le spese per opere murarie e assimilate sono ammissibili al 100% del totale delle stesse solo qualora si tratti di opere strettamente necessarie al ciclo produttivo;
 - le spese relative alla parte degli immobili adibita ad uffici, ad uso amministrativo e direzionale, possono essere ammesse alle agevolazioni nel limite massimo del 30% del totale delle spese ammissibili e comunque nella misura massima di 25 mq per addetto effettivo nell'anno a regime;
 - per le imprese del settore dei servizi le spese per opere murarie ed assimilabili sono ammissibili, con i medesimi limiti di cui ai punti precedenti esclusivamente per unità produttive localizzate in aree industriali e sono ammissibili nella misura massima di 25 mq per addetto effettivo nell'anno a regime;
 - la spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile purché siano già trascorsi, alla data di presentazione della domanda di accesso, dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
 - i costi relativi all'acquisizione di attivi in locazione, diversi rispetto ai terreni e agli immobili, vengono presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e contiene l'obbligo di rilevare l'attivo alla scadenza del contratto di locazione. Per quanto riguarda la locazione di terreni e di immobili, essa deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto d'investimento o per tre anni nel caso di PMI o maggior termine previsto

dalla normativa nazionale per la deducibilità dei relativi costi;

- in relazione alle spese di cui alla lettera e), si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;
- le spese di cui alle lettere c) ed e) possono comprendere anche quelle relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unità produttiva, di asili nido, ma non alla realizzazione di abitazioni per custodi;
- le spese di cui alle lettere a), f) e g), che per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse alle agevolazioni limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato;
- le spese di cui alle lettere e) e f) e relative progettazioni sono ammesse alle agevolazioni anche se sostenute con commesse interne di lavorazione, da imprese in regime di contabilità ordinaria, purché capitalizzate. A queste tipologie di spese si applicano le disposizioni attuative previste per la legge 488/92;
- il bando può prevedere che le spese di cui alla lettera e), relative alle attrezzature facenti parte del piano di investimenti da agevolare, la cui installazione non è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma medesimo, bensì presso altre unità, della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possano essere ammesse alle agevolazioni purché:
 - siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;
 - dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% dell'intero capitolo "Macchinari, impianti e attrezzature";
 - vengano ubicate presso unità produttive localizzate nel territorio regionale;
 - siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa impresa, nel libro dei cespiti ammortizzabili; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del DPR n. 627 del 6.10.78 e del D.M. 29.11.78 e successive modifiche e integrazioni;
 - vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);
 - la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;
 - i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle dell'impresa cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere all'Amministrazione Regionale, appena possibile, una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
 - il legale rappresentante dell'impresa cedente sottoscriva ed alleggi alla domanda di agevolazione una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- tra le spese relative ai programmi informatici, di cui alla lettera f), anche se realizzati con commesse interne di lavorazione, sono incluse quelle relative ai servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche. Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le suddette spese ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo;
- le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui alle lettere a), c), f) e g), di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di accesso. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti

la data di presentazione della domanda di accesso, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

- non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati (ad eccezione dei mezzi all'interno dei quali si svolge una fase del ciclo di produzione), le spese notarili, quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, e tutte le spese non capitalizzate; non sono altresì ammissibili le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purché l'impresa stessa l'abbia acquistato successivamente alla presentazione della domanda di accesso.
- le spese destinate al risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili fino al limite della fabbisogno dell'impresa. La fornitura e l'installazione tengono conto dei limiti di ammissibilità della spesa indicata nel Bando e, in particolare, per gli impianti fotovoltaici, il valore massimo del costo ammissibile è indicato nel Bando per impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kw. Per gli impianti di potenza superiore, il costo massimo ammissibile è determinato in base alla formula $C = \text{Valore} + \text{Valore}/P$ dove C è il costo massimo ammissibile ad agevolazione in €/kw e P è la potenza nominale dell'impianto in kw;

6. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti direttive, per la parte relativa agli investimenti produttivi, l'impresa richiedente deve attenersi a quanto previsto per la Legge n. 488/1992. Ulteriori limiti, divieti e condizioni relativi all'ammissibilità delle spese possono essere stabiliti dal bando.

7. Qualora il Piano di Investimenti produttivi sia riconducibile ai risultati del Piano di Innovazione, l'investimento può essere agevolato solo se rappresenta l'industrializzazione dei risultati della ricerca medesima.

ARTICOLO 8

(Forma e Intensità dell'Aiuto)

1. Gli aiuti per gli investimenti produttivi sono concesse ai sensi e per gli effetti dei seguenti regolamenti comunitari e regimi di aiuti;

- Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:IT:PDF>;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 Dicembre 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis"
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:0010:IT:PDF>.

Gli aiuti sono concessi nella forma del contributo in conto impianti (con modalità diretta e/o locazione finanziaria).

2. Gli aiuti concedibili possono essere erogate nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli del Capo I del Regolamento (CE) n. 800/2008 secondo le seguenti modalità:

- a) piani realizzati nelle **Sezioni Censuarie non ammesse** ai benefici degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato esclusivamente a favore delle PMI ai sensi e nei limiti consentiti dall'articolo 15;
- b) piani realizzati nelle **Sezioni Censuarie ammesse** ai seguenti benefici degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato ai sensi e nei limiti consentiti dall'articolo 13;

3. In alternativa alle precedenti forme di aiuto, esclusivamente a favore delle PMI, in tutto il territorio regionale può esser erogata l'agevolazione massima di euro 200.000 prevista dal regolamento (CE) n. 1998/2006 "de minimis". L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'intensità massima dell'aiuto, in questo caso, non può superare il 40% dei costi ammissibili.

4. Il totale dei costi ammissibili per l'insieme del Piano degli Investimenti Produttivi non può superare l'importo di 18.000.000 di euro. Nel bando possono essere definiti limiti inferiori. In ogni caso l'ammontare dell'aiuto è rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare dell'aiuto così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria con il provvedimento di cui al punto 1 dell'articolo 31.

5. I costi relativi all'acquisizione di attivi diversi rispetto ai terreni e agli immobili in locazione vengono presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e contiene l'obbligo di rilevare l'attivo alla scadenza del contratto di locazione. Per quanto riguarda la locazione di terreni e di immobili, essa deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto d'investimento o per tre anni nel caso di PMI o maggior termine previsto dal bando.

6. Qualora l'impresa benefici del contributo previsto per la produzione di energia fotovoltaica (D.M. 28.7.2005 e s. m. e i., c.d. "conto energia"), l'aiuto non può superare il 20% delle spese ammissibili ad agevolazione (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19.2.2007). Si applicano, inoltre, gli ulteriori limiti previsti dalla normativa nazionale vigente. Tale condizione, con specifico riferimento alle spese per impianti fotovoltaici, verrà verificata in sede di rendicontazione finale e si procederà all'eventuale ricalcolo del contributo spettante.

7. Ai fini del trattamento fiscale, tenuto conto che il contributo in conto capitale è concesso in relazione a beni ammortizzabili, si precisa che lo stesso è da considerare a tutti gli effetti come contributo in conto impianti ai sensi dell'articolo 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi – e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 9

(Criteri di Valutazione)

1. La valutazione del singolo Piano di Investimenti Produttivi consentirà in FASE 2 di accertare il possesso dei requisiti di accesso delle iniziative e rendere verificabili i risultati al fine di monitorare gli indicatori della Programmazione Unitaria 2007-2013 attraverso l'assegnazione di un punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri:

I. Coerenza dell'operazione

- Livello di sostenibilità ambientale relativamente al miglioramento delle performance ambientali attraverso la riduzione dei consumi, la riduzione dell'inquinamento, la certificazione ambientale, il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili, ecc.
- Grado di efficacia rispetto all'attuazione del principio di pari opportunità e di non discriminazione e sostegno a categorie di lavoratori svantaggiati
- Avanzamento dei tassi di occupazione

II. Efficacia dell'operazione

- Innovatività del progetto sulla base dell'introduzione di innovazioni tecnologiche di processo e/o di prodotto in particolare supportate da brevetto (grado di innovazione di prodotto e di processo)
- Grado di integrazione di filiera

III. Efficienza dell'operazione

- Convenienza economica (rapporto costi-benefici) e capacità di perseguire l'obiettivo
- Cofinanziamento inteso come rapporto fra percentuale di contributo richiesta su quella massima concedibile

IV. Utilità dell'operazione

- Rispondenza alle esigenze del tessuto imprenditoriale locale (priorità regionali)
- Diffusione di innovazione tecnologica, tutela ambientale, servizi avanzati e internazionalizzazione
- Riutilizzo di strutture industriali e artigianali preesistenti, non utilizzate

V. Sostenibilità/Durabilità dell'operazione

- Capacità operativa (business plan; bilanci approvati, certificazioni di qualità)
- Fattibilità amministrativa e velocità della spesa
- Sostenibilità finanziaria del Piano di Sviluppo

2. Nei bandi possono essere definiti ulteriori criteri di valutazione o limitazioni nell'applicazione degli stessi anche sulla base di quanto previsto dai documenti della programmazione comunitaria.

3. I punteggi da attribuire agli indicatori riguardanti ciascun criterio di valutazione con i relativi pesi sono definiti

nel Bando. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenuti ammissibili solo i Piani di Investimento Produttivi che, a seguito della valutazione avranno riportato punteggio uguale o superiore al limite minimo eventualmente previsto dal Bando.

TITOLO III – PIANI DI SERVIZI REALI

ARTICOLO 10

(Servizi Reali Ammissibili)

1. Il Piano dei Servizi Reali riguarda specifici programmi che consentono la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e finanziario delle imprese. In particolare i Piani di Servizi Reali sono finalizzati a:

- supportare lo start up delle imprese;
- accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo delle imprese esistenti attraverso il miglioramento degli assetti gestionale, tecnologico e/o organizzativo;
- sostenere e favorire le imprese che intendano proporsi o rafforzare la propria presenza sui mercati esterni a quello regionale.

2. Il Piano di Servizi Reali è costituito da uno o più servizi coerenti tra loro. Il Piano deve essere definito sulla base di una autodiagnosi aziendale che tenga conto dei punti di forza e di debolezza, dei vincoli e delle opportunità. Attraverso questa autodiagnosi, l'impresa individua i servizi esterni da acquisire al fine di superare le criticità e cogliere le opportunità necessarie ad accrescere il suo livello competitività.

3. I Piani sono attuati attraverso l'acquisizione di un insieme di servizi reali individuati tra quelli appartenenti alle seguenti aree di attività:

- a) Strategia, general management e supporto alle funzioni aziendali. Tale area comprende i servizi finalizzati: all'elaborazione di piani di sviluppo aziendale; al potenziamento per il consolidamento di attuali aree di business o lo sviluppo di nuove aree di business; all'affiancamento al management aziendale.
- b) Marketing e vendite. Tale area comprende i servizi finalizzati: al marketing strategico, operativo e vendite; all'assistenza all'internazionalizzazione ed all'esportazione; alla predisposizione di piani di comunicazione.
- c) Produzione e supply chain. Tale area comprende i servizi finalizzati al miglioramento delle attività connesse all'approvvigionamento, alla produzione e alla logistica.
- d) Organizzazione e risorse umane. Tale area comprende i servizi finalizzati: alla predisposizione di piani di formazione aziendali, al miglioramento/cambiamento del sistema organizzativo, alla gestione dei sistemi informativi, alla certificazione di qualità, ambientale e sociale delle imprese e alla predisposizione di sistemi di gestione di qualità e ambientale.
- e) Finanza d'impresa. Tale area comprende i servizi finalizzati alla realizzazione di interventi di ottimizzazione della struttura finanziaria.

3. Le imprese proponenti potranno accedere ad uno o più servizi in relazione alle criticità emerse e ai fabbisogni evidenziati. Quando il Piano di Servizi reali è proposto da un soggetto consortile, i servizi dovranno essere diretti a favore del soggetto consortile e/o per l'attività comune a favore dei soci partecipanti al PIA.

4. Qualora in sede di istruttoria si rilevi una sovrapposizione nei contenuti di uno o più dei servizi richiesti dalla stessa impresa si procede ad un adeguamento del costo ammesso per il singolo servizio o all'eliminazione dello stesso.

5. L'impresa incaricata di fornire i servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad essa non è pertanto consentito di affidare la realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stata incaricata ad altre imprese di consulenza.

6. I Soggetti beneficiari hanno facoltà di individuare i fornitori dei servizi reali tra i consulenti e le società di consulenza inseriti in elenchi pubblici.

ARTICOLO 11

(Spese Ammissibili per i servizi reali)

1. I costi dei servizi reali sono ammissibili con le seguenti limitazioni:

- i servizi non devono essere continuativi o periodici;
- i servizi non devono essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;

- le prestazioni di servizi che riguardano le attività di promozione dell'azienda possono riguardare esclusivamente la fase di consulenza relativa allo studio e progettazione dell'intervento;
- in nessun caso verranno ammessi costi che riguardino la realizzazione fisica dei materiali promozionali progettati o l'acquisto degli spazi, mezzi o passaggi pubblicitari programmati;
- nel caso di partecipazione a fiere ed esposizioni, l'ammontare lordo dell'aiuto non deve superare il 50% dei costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand. Tale esenzione si applica solo alla prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione.

In relazione alle diverse tipologie di spesa, non sono in nessun caso considerate spese ammissibili:

- le spese per servizi per le quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica;
- le imposte e tasse.

2. Ogni intervento dovrà essere contenuto nell'ambito dei massimali di costo stabiliti nel "Catalogo dei Servizi Reali" della Regione Autonoma della Sardegna allegato al bando.

ARTICOLO 12

(Forme e Intensità dell'Aiuto)

1. Gli aiuti per l'acquisizione di servizi reali sono previste in conformità agli articoli 26 e 27 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:IT:PDF>;

2. La misura concedibile del contributo nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli del Capo I del Regolamento (CE) n. 800/2008 non può superare il 50% dei costi ammissibili ad agevolazione dello specifico Piano di Servizi. Gli aiuti possono essere concesse nella forma del contributo in capitale per spese sostenute in modalità diretta.

Il totale dei costi ammissibili per l'insieme del Piano dei Servizi reali non può superare l'importo di 4.000.000 di euro. Nel Bando possono essere definiti limiti inferiori.

ARTICOLO 13

(Criteri di Valutazione)

1. La valutazione del singolo Piano di Servizi Reali consentirà in FASE 2 di accertare il possesso dei requisiti di accesso delle iniziative e rendere verificabili i risultati al fine di monitorare gli indicatori della Programmazione Unitaria 2007-2013 attraverso l'assegnazione di un punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri:

I. Efficacia dell'operazione

- Validità ed efficacia del progetto in termini di coerenza, efficacia e congruità del Piano di Servizi proposto;
- Miglioramento del livello di competitività attraverso il miglioramento dell'assetto gestionale, tecnologico e/o organizzativo delle imprese;
- Contributo del piano dei servizi in termini di sostegno all'innovazione, miglioramento del sistema di qualità ambientale e promozione dell'internazionalizzazione;
- Qualificazione del fornitore dei servizi;
- Presenza di associazionismo tra imprese

2. Nei bandi possono essere definiti ulteriori criteri di valutazione o limitazioni nell'applicazione degli stessi anche sulla base di quanto previsto dai documenti della programmazione comunitaria.

3.4. I punteggi da attribuire agli indicatori riguardanti ciascun criterio di valutazione con i relativi pesi sono definiti nel Bando. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenuti ammissibili solo i Piani di dei Servizi reali che, a seguito della valutazione avranno riportato il punteggio uguale o superiore al limite minimo eventualmente previsto dal Bando.

TITOLO IV – PIANI DI INNOVAZIONE

ARTICOLO 14

(Programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale)

1. Il Piano di Innovazione riguarda specifici programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale come di seguito definiti nei quali l'attività di sviluppo sperimentale sia preponderante (almeno il 60%) in termini di costi agevolabili rispetto alla ricerca industriale.

I Piani di Innovazione possono essere realizzati dalle imprese in forma congiunta tra loro e/o in collaborazione di organismi di ricerca (università, centri di ricerca pubblici e privati) formalizzata attraverso specifici accordi di collaborazione, contratti e/o la costituzione di consorzi e di altre forme di associazione anche temporanea. In tal caso gli organismi di ricerca sono destinatari degli aiuti alle condizioni indicate dal Regolamento (CE) n. 800/2008.

2. Per **programma di ricerca industriale** si intende: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui al paragrafo seguente.

3. Per **programma di sviluppo sperimentale** si intende: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.

Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

4. Qualora sia prevista la presentazione in forma congiunta, il Piano di Innovazione dell'Organismo di ricerca deve prevedere un team di progetto operante sul territorio regionale attraverso una stabile organizzazione per almeno il 60% dell'attività.

5. Un programma può essere ammesso ad agevolazione solo se realizzato sulla base di uno studio di fattibilità esistente.

6. La valutazione dei Piani di Innovazione è fatta da esperti esterni, riconosciuti come autorevoli dalla comunità scientifica internazionale, privi di qualsiasi conflitto d'interessi e selezionati con modalità trasparenti, che garantiscano, anche tramite procedure di "peer-to-peer review", indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche; tra questi rientrano gli esperti iscritti negli albi dei valutatori allo scopo riconosciuti dal MIUR o da Sardegna Ricerche (Ente strumentale della Regione Autonoma della Sardegna) o appartenenti ad istituti nazionali di ricerca riconosciuti dallo stesso Ministero.

ARTICOLO 15

(Spese Ammissibili)

1. Con riferimento alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono agevolabili ai sensi dell'art. 31, punto 5 del Regolamento (CE) n. 800/2008, nella misura congrua e pertinente, i costi riguardanti:

- a) il personale, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario nella misura in cui è impiegato nel progetto di ricerca;
- b) gli strumenti e le attrezzature di nuova acquisizione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzabili per il

- programma di ricerca e sviluppo nei limiti delle quote di ammortamento ordinarie;
- c) i fabbricati, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzabili per il programma di ricerca e sviluppo nei limiti delle quote di ammortamento ordinarie;
 - c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l'attività del programma, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, brevetti, know-how, diritti di licenza, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione anche attraverso il ricorso ad Organismi di ricerca.
 - g) le spese generali supplementari nonché altri costi d'esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, supplementari direttamente imputabili al programma di ricerca e sviluppo e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo dei costi agevolabili di cui alla lettera a).
2. Tutti i costi ammissibili dovranno essere imputati ad una specifica categoria di ricerca e sviluppo. Nel bando potranno essere determinati gli importi massimi per le differenti tipologie di voci di costo.

ARTICOLO 16

(Forma e Intensità dell'Aiuto)

1. Gli aiuti per i programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono previste in conformità agli articoli 30 e 31 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008 e in conformità a quanto previsto dalla "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" pubblicata nella G.U.C.E. serie C n. 323 del 30 dicembre 2006

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:IT:PDF;>

2. Gli aiuti possono essere concesse nella forma del contributo in capitale per spese sostenute in modalità diretta.

3. L'intensità lorda dell'aiuto, calcolata in ESL in base ai costi agevolabili, non può superare:

- a) il 50% dei costi agevolabili relativi alla ricerca industriale;
- b) il 25% dei costi agevolabili relativi allo sviluppo sperimentale;

L'intensità di aiuto deve essere stabilita per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione, in misura corrispondente alle attività svolte e documentate dai singoli partecipanti. I massimali stabiliti per la ricerca industriale e per lo sviluppo sperimentale possono essere maggiorati come segue:

- a) le intensità possono essere maggiorate fino a 10 punti percentuali per le medie imprese e fino a 20 punti percentuali per le piccole imprese;
- b) a concorrenza di un'intensità massima dell'80%, può essere applicata una maggiorazione di 15 punti percentuali:
 - i) se il progetto comporta la collaborazione effettiva *fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra*. Si ritiene che esista siffatta collaborazione quando:
 - nessuna impresa deve sostenere da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;
 - il progetto prevede la collaborazione di almeno una PMI, ovvero ha carattere transfrontiere, ossia le attività di ricerca e sviluppo sono effettuate in almeno due Stati membri diversi;
 - ii) se il progetto comporta un'effettiva *collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca*, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di R&S e sussistano le seguenti condizioni:
 - l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili del progetto e
 - l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte;
 - iii) unicamente nel caso della ricerca industriale, se i risultati del progetto sono ampiamente *diffusi* attraverso convegni tecnici o scientifici oppure pubblicati in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti) o divulgati tramite software gratuito od open source.

Ai fini dei punti i) e ii), il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva. In caso di collaborazione tra un'impresa e un organismo di ricerca, le intensità massime di aiuto e le maggiorazioni precisate nella presente disciplina non si applicano all'organismo di ricerca.

4. Il totale dei contributi concessi può superare per le imprese l'importo di 7.500.000 di euro calcolato sui costi ammissibili e i 3.000.000 di euro per gli organismi di ricerca. Nel bando possono essere definiti limiti inferiori.

ARTICOLO 17 (Criteri di Valutazione)

1. La valutazione del singolo Piano di Innovazione consentirà in FASE 2 di accertare il possesso dei requisiti di accesso delle iniziative e rendere verificabili i risultati al fine di monitorare gli indicatori della Programmazione Unitaria 2007-2013 attraverso l'assegnazione di un punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri:

I. Efficacia dell'operazione

- contributo all'innalzamento del numero di brevetti registrati all'European Patent Office
- contributo all'innalzamento del numero degli addetti alla ricerca e sviluppo, in particolare donne
- contributo all'innalzamento della spesa pubblica e privata in ricerca e sviluppo
- elementi di qualità e innovazione
- merito tecnico-scientifico, sotto il profilo della novità e originalità, rispetto allo stato dell'arte, delle conoscenze acquisibili, ivi incluse
- quelle a carattere applicativo e sperimentale (Allegato 1 delibera CIPE 166 del 21/12/2007)
- prioritaria attenzione alle iniziative che presentano un più elevato
- profilo di rischio relativa e di valore aggiunto - rispetto alle
- situazioni in assenza d'intervento - (Allegato 1 delibera CIPE 166 del 21/12/2007)

II. Efficienza dell'operazione

- Validità ed utilità del Programma, sulla base delle prospettive di mercato, l'avanzamento delle conoscenze e la trasferibilità dei risultati, ricadute economico-industriali derivanti dalla realizzazione del progetto e capacità di assicurare un impatto duraturo sulla competitività

III. Utilità dell'operazione

- l'operazione ricade in contesti in cui si rilevano "fallimenti del mercato"
- rispondenza alle necessità del tessuto imprenditoriale e alle sue prospettive di sviluppo

IV. Sostenibilità/Durabilità dell'operazione

- qualificazione del proponente e dei partner e competenza ed esperienza del gruppo di lavoro
- disponibilità e qualità del piano esecutivo di gestione
- qualità del business plan
- qualità dei sistemi di governance.
- livello di cofinanziamento

2. Nei bandi possono essere definiti ulteriori criteri di valutazione o limitazioni nell'applicazione degli stessi anche sulla base di quanto previsto dai documenti della programmazione comunitaria.

3. I punteggi da attribuire agli indicatori riguardanti ciascun criterio di valutazione con i relativi pesi sono definiti nel Bando. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenuti ammissibili solo i Piani di Innovazione che, a seguito della valutazione avranno riportato il punteggio uguale o superiore al limite minimo eventualmente previsto dal Bando.

TITOLO V – PIANI DI FORMAZIONE

ARTICOLO 18 (Tipologie di Attività Ammissibili)

1. Il Piano di Formazione Aziendale deve essere coerente con il Piano di Sviluppo Aziendale e può prevedere la formazione dei nuovi assunti e/o la qualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione del personale già dipendente dell'impresa, prioritariamente nei seguenti ambiti di intervento:

- strategie aziendali, promozione e commercializzazione dei prodotti/servizi, reti di cooperazione;
- organizzazione e gestione aziendale (assetti organizzativi, sistemi informativi aziendali, controllo di gestione, gestione del personale, finanza aziendale, etc.)
- processi di produzione (pianificazione della produzione, innovazione tecnologica dei processi di produzione, progettazione di nuovi prodotti/servizi, certificazione della qualità dei prodotti/servizi, miglioramento delle prestazioni ambientali, sistemi di gestione ambientale o marchi di qualità ambientale specifici nei processi di produzione e nei servizi turistici, logistica, etc.).

2. Il Piano di Formazione Aziendale è definito sulla base dei fabbisogni di competenze per le specifiche figure professionali delle imprese e sono finalizzati a:

- sviluppare le competenze professionali già presenti nell'impresa attraverso percorsi di aggiornamento professionale;
 - ampliare il portafoglio di competenze professionali dell'impresa e rinnovarlo, soprattutto nella prospettiva di introdurre nuovi cluster di competenze (specializzazione e/o riqualificazione professionale).
3. Le azioni formative, in funzione delle rispettive finalità e contenuti, sono classificabili nelle seguenti tipologie:
- a) "Formazione Generale", la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. La formazione è "generale" se, ad esempio:
- è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese,
 - è riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità o dagli organismi pubblici o da altri organismi ed istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia.
- b) "Formazione Specifica", la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.
4. Il Piano di Formazione è articolato in:
- a) Progetti di **Formazione Continua Aziendali** (FCA) attuati attraverso la progettazione e la realizzazione di specifici corsi di formazione per il personale dell'azienda, possono essere effettuati secondo le seguenti modalità:
- moduli formativi svolti in aula;
 - moduli di tipo seminariale;
 - stages, attività pratiche di simulazione;
 - percorsi, individualizzati e non, erogati attraverso gli strumenti e le tecnologie della formazione a distanza;
 - addestramento e formazione in affiancamento sul lavoro;
 - percorsi misti basati sulla combinazione di più tipologie di intervento.
- I Progetti di Formazione Continua Aziendali (FCA) sono realizzati direttamente dall'impresa in collaborazione con organismi accreditati che svolgono attività formative entro il limite di costo massimo ammissibile previsto dal "[Vademecum per l'operatore](#)" FSE Sardegna vigente.
- b) Progetti di **Formazione Continua Individuali** (FCI) per singoli lavoratori, realizzati attraverso l'erogazione di Voucher Aziendali all'impresa entro il limite di valore massimo di euro 15.000 ciascuno, per finanziare la partecipazione ad attività formative offerte secondo le seguenti modalità:
- Corsi e/o moduli formativi disponibili a catalogo a livello regionale e rientranti nell'offerta pubblica regionale di formazione continua. I corsi e i moduli del catalogo vengono individuati dall'Amministrazione regionale, di concerto con le Parti Sociali, e definiti sulla base delle analisi dei fabbisogni di competenze per gli specifici profili professionali. L'Amministrazione regionale seleziona, attraverso bandi pubblici, i Soggetti che devono erogare i corsi e i moduli di formazione compresi nel catalogo. Il catalogo è aggiornato annualmente.
 - Corsi e/o moduli formativi non compresi nel catalogo regionale, erogati da Soggetti pubblici e privati a condizioni di mercato.
5. I Piani di Formazione devono essere rivolti esclusivamente ai soggetti occupati presso un'unità produttiva localizzata in Sardegna. I destinatari delle attività formative sono i lavoratori residenti o domiciliati nella Regione appartenenti alle seguenti categorie:
- lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
 - lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato non inferiore a 12 mesi;
 - lavoratori temporaneamente sospesi per crisi congiunturali, riorganizzazioni aziendali e/o riduzioni temporanee di attività;
 - soci delle cooperative iscritti a libro paga;
- Sono escluse le seguenti tipologie di lavoratori:
- i soggetti che abbiano rapporti di lavoro con gli organismi di diritto pubblico;
 - gli operatori della formazione professionale
 - titolari di impresa e soci lavoratori non dipendenti.

ARTICOLO 19

(Spese Ammissibili)

1. I costi ammissibili per i Progetti di Formazione Continua Aziendale (FCA) sono i seguenti:
 - a) Costi del personale docente.
 - b) Spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione.
 - c) Altre spese correnti, come materiali, forniture, etc.
 - d) Ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
 - e) Costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione.
 - f) Costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti da a) ad e). Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti.
2. I costi ammissibili per i Progetti di Formazione Continua Individuali (FCI) sono i seguenti:
 - a) Costo di partecipazione alle attività formative.
 - b) Spese di trasferta del destinatario della formazione.
 - c) Costi di personale del partecipante al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti da a) e b). Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali il lavoratore ha effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti.
3. I costi ammissibili, al netto dell'IVA, devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci.

ARTICOLO 20

(Forma ed Intensità dell' Aiuto)

1. Gli aiuti per la realizzazione del Piano di Formazione sono previsti in conformità agli articoli 38 e 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008:
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:IT:PDF>.
2. Gli aiuti possono essere concessi nella forma del contributo in capitale per spese sostenute in modalità diretta.
3. Le intensità massime ammissibili per i Progetti di Formazione Continua Aziendali e Individuali di cui ai Punti 4.a e 4.b del precedente Articolo 18 sono così definite:
 - a) quando l'aiuto è concesso a favore della **formazione specifica**, la sua intensità non può essere superiore al 25%, maggiorata del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese.
 - b) quando l'aiuto è concesso a favore della **formazione generale**, la sua intensità non può essere superiore al 60% maggiorata del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese.

Le intensità massime sono maggiorate di 10 punti percentuali se la formazione è dispensata a lavoratori svantaggiati o disabili;

Nei casi in cui il piano di aiuto preveda elementi di formazione specifica e di formazione generale, che non possano essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto, e nei casi in cui non sia possibile stabilire se il piano di aiuto alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applicano le intensità relative alla formazione specifica.

4. Nei Progetti di Formazione Continua Aziendale (FCA) il costo massimo ammissibile è determinato nel rispetto e sulla base dei parametri previsti nel "[Vademecum per l'operatore](#)" FSE Sardegna vigente.
5. Nei Progetti di Formazione Individuale (FCI) il costo massimo ammissibile è determinato per la formazione a catalogo sulla base del costo previsto dall'offerta pubblica mentre nel caso di ricorso a libero mercato sulla base di un preventivo analitico che consenta di determinare le singole voci di costo componenti l'offerta al fine di accertarne la congruità.
6. Il totale dei costi ammissibili per l'insieme del Piano di Formazione non può superare l'importo di 2.000.000 di euro. Nel bando possono essere definiti limiti inferiori.
7. L'Amministrazione regionale valuta, approva e concede il finanziamento per la definizione e l'attuazione dei Piani di Formazione Aziendali per l'insieme delle operazioni approvate.
8. Qualora l'eventuale finanziamento bancario, che costituisce mezzo di copertura finanziaria degli investimenti ammissibili, sia supportato da garanzie da parte dei Consorzi fidi, assistite esclusivamente da risorse e/o garanzie private, questo costituisce elemento di valutazione della sostenibilità finanziaria.

ARTICOLO 21

(Criteri di Valutazione)

1. La valutazione del Piano di Formazione viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- Grado di efficacia rispetto all'attuazione del principio di pari opportunità e di non discriminazione
- Coerenza degli obiettivi del Piano della Formazione Aziendale con il piano di sviluppo aziendale
- Metodologie didattiche
- Contenuti didattici, articolazione del percorso e strumentazione didattica
- Sistemi di valutazione e monitoraggio
- Qualificazione del fornitore dei servizi di formazione
- Destinatari della formazione
- Congruità dell'investimento

2. Nei bandi possono essere definiti ulteriori criteri di valutazione o limitazioni nell'applicazione degli stessi anche sulla base di quanto previsto dai documenti della programmazione comunitaria.

3. I punteggi da attribuire agli indicatori riguardanti ciascun criterio di valutazione con i relativi pesi sono definiti nel Bando. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenuti ammissibili solo i Piani di Innovazione che, a seguito della valutazione avranno riportato il punteggio uguale o superiore al limite minimo eventualmente previsto dal Bando.

TITOLO VI – PRESENTAZIONE, VALUTAZIONE E SELEZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE

ARTICOLO 22

(Iter Procedurale per la Presentazione, la Valutazione e la Selezione del Piano di Sviluppo Aziendale)

1. La procedura di selezione delle domande di agevolazione per i Piani di Sviluppo Aziendale è di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell'Articolo 5, comma 2 del D.Lgs. 123/98 e prevede la pubblicazione di uno o più bandi denominati "Avviso".

2. L'iter procedurale per la presentazione, valutazione e selezione del Piano di Sviluppo Aziendale, ai sensi della D.G.R. 32/53 del 15/09/2010, è articolato in due distinte fasi:

FASE 1 – individuazione dell'elenco dei soggetti beneficiari è costituita dalla:

- a) presentazione della Domanda di accesso alla procedura in autocertificazione
- b) verifica dell'ammissibilità delle domande di accesso sulla base dei dati dichiarati
- c) formazione e approvazione della graduatoria relativa alle domande di accesso suddivisa in "Imprese prioritarie", fino a concorrenza delle risorse disponibili, e "imprese non prioritarie".

Queste ultime concorrono limitatamente alla parte di risorse che si rendono disponibili per il venir meno di iniziative agevolabili in seguito a istruttoria non positiva in Fase 2 o rinuncia o revoca da parte di imprese o Organismi di ricerca agevolati oppure per nuove assegnazioni di risorse a valere sugli strumenti che attuano la Programmazione Unitaria regionale.

Le domande di agevolazione che non raggiungono la soglia prevista per la FASE 1 del bando sono considerate "INAMMISSIBILI". Le domande presentate congiuntamente alle imprese da parte di Organismi di ricerca sono associate, ai fini della valutazione, all'esito della domanda di agevolazione dell'impresa e concorrono congiuntamente all'ammontare delle risorse complessivamente disponibili.

FASE 2 – valutazione ed istruttoria dei piani di sviluppo Aziendale è costituita dalla:

- a) presentazione della scheda tecnica e documentazione prevista dalle direttive e dal bando anche ai fini della verifica di quanto dichiarato nella FASE 1
- b) verifica confermativa dei requisiti di ammissibilità e istruttoria dei Piani specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale
- c) valutazione dei Piani specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale anche ai fini del raggiungimento della soglia prevista per la FASE 2 dai singoli piani specifici;
- d) valutazione complessiva del Piano di Sviluppo Aziendale
- e) conferma dei benefici per i soggetti valutati POSITIVI fino a concorrenza delle risorse disponibili anche a seguito di scorrimento della graduatoria della FASE 1 del bando
- f) Le domande di agevolazione che non raggiungono la soglia prevista per la FASE 2 del bando sono

considerate "INAMMISSIBILI".

L'intensità dell'aiuto calcolata sui costi ammissibili è determinata sulla base del momento costitutivo del diritto all'agevolazione, coincidente con l'approvazione della graduatoria FASE 1 della procedura. Per le imprese agevolate per rinuncia o revoca dell'agevolazione, anche a seguito di valutazione negativa in FASE 2, il diritto si ritiene acquisito originariamente al momento dell'approvazione della graduatoria FASE 1. L'ammontare dell'aiuto non può in ogni caso essere superiore a quanto richiesto, sulla base dei costi ammissibili, nella domanda di accesso.

ARTICOLO 23

(Soggetto Attuatore)

1. Gli adempimenti istruttori per la concessione delle agevolazioni ed i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessari all'erogazione delle agevolazioni stesse, sono svolti da un Soggetto denominato Soggetto Attuatore.
2. Il Soggetto Attuatore può essere la stessa Amministrazione Regionale sia direttamente che attraverso le proprie Agenzie "in house" o può essere individuato all'esterno dell'Amministrazione Regionale attraverso una specifica procedura di gara. I rapporti tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Soggetto Attuatore sono regolamentati da apposita convenzione o atto di affidamento.

ARTICOLO 24

(Presentazione delle Domande)

1. La domanda di accesso di cui alla FASE 1 dell'articolo 22 deve essere presentata dall'impresa proponente entro i termini fissati e secondo le modalità previste nelle presenti direttive e nei bandi di attuazione.
2. La domanda di accesso deve essere sottoscritta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dal rappresentante legale dell'impresa che richiede le agevolazioni o da procuratori speciali (in quest'ultimo caso è necessaria la contestuale presentazione della procura in originale o in copia autentica) e devono essere redatte esclusivamente utilizzando la modulistica prevista dal Bando. Le domande devono essere compilate in ogni loro parte e accompagnate dalla documentazione obbligatoria prevista dal Bando, a pena di invalidità.
3. Non è ammessa la presentazione, da parte della stessa impresa, di una domanda di accesso relativa a più Piani di Sviluppo Aziendale o a più unità produttive.

Non è ammessa la presentazione di più Domande di accesso sullo stesso bando, da parte di più imprese facenti capo ai medesimi soggetti quando finalizzate a suddividere un medesimo progetto industriale in più parti per superare le limitazioni previste dalla normativa o dalle presenti Direttive o dai Bandi attuativi. Sono considerate appartenenti ai medesimi soggetti le imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359⁷ del C.C.

4. La domanda di accesso al PIA deve essere presentata secondo le modalità previste dal Bando. La domanda presentata al di fuori dei termini non è considerata valida.
5. Ai fini della formazione della graduatoria, le domande di accesso, verificate le condizioni di ammissibilità sulla base di quanto dichiarato, sono ordinate per punteggio e, a parità di punteggio, in base alla data di presentazione della domanda
6. La posizione delle imprese nella graduatoria della FASE 1 è determinata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

Critero	Descrizione
Settore di appartenenza e localizzazione territoriale (Priorità PFSL)	Appartenenza dell'attività svolta a settori e/o ambiti territoriali individuati come prioritari dagli strumenti di programmazione o della normativa regionale

⁷ Art. 2359 C.C. Società controllate e società collegate. Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Occupazione	Valutazione del contributo all'occupazione anche in riferimento alle politiche trasversali da parte del soggetto proponente
Innovatività del Piano di Sviluppo Aziendale	Livello di Innovazione del Piano di Sviluppo Aziendale
Sostenibilità finanziaria e capacità di perseguire l'obiettivo per il Piano di Sviluppo Aziendale	Valutazione grado di affidabilità del proponente e partecipazione al rischio d'impresa
Cofinanziamento	Partecipazione dell'impresa al sostenimento dell'investimento come percentuale di contributo richiesta
Ordine di presentazione	A parità di punteggio

Il limite di punteggio per l'accesso alla fase 2 è indicato nel Bando.

7. Decorso 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui alla Fase 1, salvo che il bando non disponga diversamente, si avvia la FASE 2.

8. Le imprese prioritarie, entro 60 giorni, e quelle non prioritarie, entro 90 giorni, successivi all'apertura dei termini di cui al precedente punto 7, ai fini della conferma delle agevolazioni concesse con la determinazione di approvazione della graduatoria di cui al punto 2 lett. c) dell'articolo 22, devono presentare:

- la Scheda tecnica che contiene le informazioni, i dati dell'impresa e del Piano di Sviluppo Aziendale;
- la documentazione prevista dalle direttive e dal Bando.

L'ammontare delle spese di ciascun piano specifico non potrà in alcun caso essere superiore a quello indicato nella domanda di accesso di cui alla FASE 1. La Scheda tecnica e la documentazione devono essere presentate secondo le modalità di cui ai precedenti punti 2 e 4.

9. Qualora un Piano di Sviluppo Aziendale sia stato agevolato in misura parziale, è consentita la presentazione per il Piano medesimo di una nuova domanda in un bando successivo a condizione che la domanda stessa sia accompagnata da una formale rinuncia all'agevolazione concessa. Nell'ambito dello stesso bando, sono considerati parte del medesimo Piano organico e funzionale tutti gli investimenti realizzati da un'impresa nella stessa unità produttiva.

10. Le imprese proponenti sono tenute a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di accesso e in tutta l'altra documentazione successiva e conseguente che dovessero intervenire dopo la loro presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori e intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande di accesso e la pubblicazione delle graduatorie di cui all'articolo 30, la relativa domanda sarà considerata decaduta. Ciò in considerazione del carattere concorsuale della procedura ed al fine di evitare alterazioni del principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo Bando.

ARTICOLO 25

(Condizioni di ammissibilità dei Piani di Sviluppo Aziendali)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dai Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA) i piani di sviluppo Aziendali realizzati dalle imprese nell'ambito di proprie unità produttive ubicate nel territorio della Regione Sardegna con una "*organizzazione stabile*" e in possesso dei requisiti indicati nei successivi punti 2 e 3.

2. Entro i termini previsti dal comma 8 dell'articolo 24 le imprese richiedenti devono comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili delle unità produttive ove vengono realizzati i Piani di Sviluppo Aziendali, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile. Alla predetta data, gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilità devono avere data certa e risultare già registrati, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro, e, ove prescritto, trascritti, potendo, tuttavia, la registrazione intervenire successivamente solo nei casi in cui la stessa viene effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale. In tale ultimo caso, la registrazione e, la trascrizione (nei casi in cui è prevista dalla legge), devono essere comunque comprovate dall'impresa entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di cui sopra. La registrazione e/o la trascrizione oltre il suddetto termine comporta l'invalidità della specifica domanda. Il bando può stabilire i casi e le modalità per cui la piena disponibilità dell'immobile non è requisito necessario, in particolare per piani dei servizi reali, innovazione e formazione, quando realizzati in sedi diverse dall'unità produttiva dell'impresa o dell'università o centro di ricerca e per il piano degli investimenti produttivi quando il proponente intenda acquisire immobili industriali soggetti a procedure concorsuali.

Qualora la piena disponibilità dell'immobile sia legata ad una concessione demaniale, occorre distinguere l'ipotesi in cui la concessione demaniale venga richiesta per la prima volta (è il caso dei nuovi impianti) da quella

in cui l'impresa richieda il rinnovo di una concessione già ottenuta e rinnovata periodicamente in passato. Nel primo caso la piena disponibilità dell'immobile si determina con la concessione demaniale. Nel secondo caso, in relazione ai tempi a volte lunghi intercorrenti tra la richiesta di rinnovo ed il rinnovo stesso, è sufficiente che entro scadenza dei termini di cui sopra l'impresa abbia avanzato la richiesta di rinnovo ed abbia pagato il relativo canone e che le opere da realizzare nell'ambito del Piano di Sviluppo Aziendale da agevolare rientrino nelle previsioni della precedente concessione della quale è stato richiesto il rinnovo.

Nel caso in cui gli investimenti previsti dal Piano di Sviluppo Aziendale ricadano all'interno di agglomerati industriali ovvero di aree attrezzate, individuati da Piani Regolatori di Consorzi industriali, di cui all'art. 36, comma 4 della Legge n. 317/91 e successive modifiche e integrazioni, o da Piani per Insediamenti Produttivi predisposti da Amministrazioni comunali, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto specificatamente individuato nel quale siano indicati i tempi massimi entro i quali dovrà essere definita la procedura di esproprio dell'area e, comunque, tenendo conto anche del livello attuale e futuro di infrastrutturazione dell'area, potrà essere consentito concretamente l'insediamento nel lotto e, soprattutto, l'avvio a realizzazione del programma da parte dell'impresa assegnataria; tali tempi massimi, ai fini dell'accoglimento della domanda di agevolazione, dovranno risultare compatibili con quelli previsti dall'impresa per la realizzazione del programma medesimo. Il riferimento ad un "lotto specificatamente individuato" deve intendersi soddisfatto attraverso l'indicazione della superficie del lotto stesso, corredata da una planimetria della zona con l'individuazione di massima del lotto medesimo che ne mostri la conformazione. Analoga disciplina si applica alle imprese insediate nei parchi scientifici e tecnologici regionali.

Nel caso in cui gli investimenti previsti dal Piano di Sviluppo Aziendale siano da realizzare in un immobile non di proprietà dell'impresa richiedente, alla domanda di agevolazione deve essere allegata una dichiarazione del proprietario dell'immobile stesso attestante l'assenso alla realizzazione del programma.

3. Entro i termini previsti dal comma 8 dell'articolo 24, il suolo e gli immobili interessati dagli investimenti previsti dai Piani di Sviluppo Aziendale devono essere già rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta la piena ed attuale sussistenza di detto requisito a firma congiunta del legale rappresentate dell'impresa e di un tecnico abilitato. Se gli immobili esistenti richiedono una variazione della destinazione d'uso e/o atti in sanatoria per opere realizzate senza la necessaria autorizzazione la richiesta di variazione/sanatoria deve essere inoltrata entro scadenza dei termini di cui sopra e dalla dichiarazione rilasciata dal Comune o dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma congiunta del legale rappresentate dell'impresa e di un tecnico abilitato deve risultare che sussistono le condizioni per l'accoglimento della richiesta medesima.

Il bando può stabilire i casi e le modalità per cui la sussistenza delle suddette condizioni non è requisito necessario limitatamente ai piani dei servizi reali, innovazione e formazione e, in particolare, quando realizzati in sedi diverse dall'unità produttiva

Nel bando si definirà nel dettaglio la disciplina anche in applicazione delle disposizioni per attuazione all'articolo 1 della Finanziaria regionale 2008, commi dal 16 al 30 (SUAP).

ARTICOLO 26

(Verifica dell'ammissibilità dei Piani di Sviluppo Aziendale)

1. Il Soggetto Attuatore di cui al precedente Articolo 23, al ricevimento della documentazione di cui al comma 8 dell'articolo 24 è tenuto a verificarne, la completezza e la regolarità, con riferimento, in particolare, alle informazioni rilevanti ai fini della successiva valutazione.

Le domande che alla scadenza dei termini di cui sopra risultano carenti degli elementi essenziali, nonché quelle trasmesse oltre i predetti termini, non sono considerate valide e devono essere respinte, con specifiche note inviate all'indirizzo indicato dall'impresa proponente, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, puntuali ed esaurienti motivazioni, trattenendo agli atti le domande e la documentazione a corredo.

2. Con riferimento ai dati ed alla documentazione prodotti dalle singole imprese proponenti, il Soggetto Attuatore può richiedere la rettifica di errori e irregolarità formali, nonché precisazioni, chiarimenti e integrazioni ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria, con una specifica, formale nota raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax o posta elettronica certificata. L'impresa è tenuta a corrispondere in modo puntuale e completo alla richiesta del Soggetto Attuatore con nota trasmessa, entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario la domanda di agevolazione si intende a tutti gli effetti decaduta e il Soggetto Attuatore, ne da tempestiva e motivata comunicazione all'e impresa interessata e al

responsabile del procedimento.

ARTICOLO 27

(Istruttoria dei Piani di Sviluppo Aziendale)

1. Accertata la regolarità e la completezza della documentazione prevista, il Soggetto Attuatore procede all'istruttoria del Piano di Sviluppo Aziendale e alla conclusione, redige la relazione istruttoria secondo lo schema concordato con la Regione Autonoma della Sardegna.

2. L'accertamento istruttorio riguarda principalmente:

- la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni;
- la valutazione della fattibilità economico-finanziaria
- l'ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, in termini di pertinenza e congruità, con riferimento ai costi oggetto del programma di spesa suddivisi nelle principali voci secondo l'articolazione proposta dal bando al fine di determinare l'ammontare dell'aiuto.

3. L'esame di pertinenza deve evidenziare i costi non pertinenti con il programma da agevolare e comporta l'esclusione degli stessi dal programma dei costi ammissibili⁸. L'esame di congruità, è condotto con modalità differenti nella fase di concessione provvisoria rispetto alla fase di erogazione. Nella fase di concessione provvisoria, per non aggravare il procedimento di adempimenti che non siano strettamente necessari, l'esame è finalizzato alla valutazione del costo complessivo del programma, in relazione alle caratteristiche tecniche e non comporta accertamenti sul costo dei singoli beni – salvo non emergano elementi chiaramente e macroscopicamente incongrui. Nella fase di erogazione per stato di avanzamento e/o saldo, invece, l'esame di congruità è puntuale e comporta la valutazione attraverso la documentazione di spesa delle caratteristiche costruttive e di prestazione nonché dell'adeguatezza dei più significativi costi esposti rispetto al totale complessivo dell'investimento prospettato.

4. L'istruttoria della domanda deve concludersi con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilità del Piano.

5. L'ammontare delle agevolazioni determinato a conclusione della FASE 2 non potrà in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria nella FASE 1 di cui al punto 2 dell'articolo 22.

ARTICOLO 28

(Valutazione dei Piani di Sviluppo Aziendale)

1. La valutazione del Piano di Sviluppo Aziendale è effettuata applicando gli indicatori e i criteri di valutazione riportati:

- nel precedente Articolo 9 per i Piani degli Investimenti Produttivi;
- nel precedente Articolo 13 per i Piani dei Servizi Reali;
- nel precedente Articolo 17 per i Piani di Innovazione;
- nel precedente Articolo 21 per i Piani di Formazione.

I punteggi da attribuire agli indicatori per ciascun criterio di valutazione e i relativi pesi sono definiti nel Bando.

L'eventuale insufficienza di uno o più dei piani specifici del Piano di Sviluppo Aziendale, non comporta l'inammissibilità del Piano ma solo l'esclusione dalle agevolazioni del Piano specifico insufficiente, a condizione che lo stesso sia comunque organico e funzionale e idoneo a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa.

3. Nella fase della valutazione in esito agli accertamenti istruttori o su segnalazione degli esperti, di cui al punto successivo, il Soggetto Attuatore può rettificare i dati relativi al calcolo degli indicatori per la valutazione del Piano e comunque esclusivamente in conseguenza della riduzione dell'investimento ammissibile o per rettifiche di chiari errori o irregolarità formali comprovati da riscontri oggettivi. La percentuale richiesta dell'agevolazione massima consentita non può essere oggetto di rettifica.

2. Per la valutazione di specifici indicatori previsti dal Bando l'Amministrazione Regionale, individua esperti sulle tematiche oggetto di valutazione all'interno dell'Amministrazione regionale o qualora necessario anche al suo esterno. La valutazione dei Piani di Innovazione è fatta da esperti esterni, riconosciuti come autorevoli dalla comunità scientifica internazionale, privi di qualsiasi conflitto d'interessi e selezionati con modalità trasparenti,

⁸ Tali costi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono quelli relativi a manutenzioni, beni usati, acquisto di terreno di superficie eccedente rispetto ai reali fabbisogni produttivi dell'impresa, fabbricati o parti degli stessi adibiti ad usi diversi da quelli connessi all'attività produttiva, beni la cui natura non ne consente l'uso per il periodo minimo prescritto, minuterie ed utensili di uso manuale comune, ecc.

che garantiscano, anche tramite procedure di “peer-to-peer review”, indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche; tra questi rientrano gli esperti iscritti negli albi dei valutatori allo scopo riconosciuti dal MIUR o da Sardegna Ricerche (Ente strumentale della Regione Autonoma della Sardegna) o appartenenti ad istituti nazionali di ricerca riconosciuti dallo stesso Ministero.

I Piani sono esaminati separatamente dagli esperti, sulla base dei criteri generali di valutazione di loro competenza, di cui ai precedenti Articoli 9, 13, 17 e 21. Ciascun esperto motiva la propria valutazione qualitativa generale e i punteggi attribuiti. Le valutazioni sono inserite sul sistema informativo predisposto per l'istruttoria che consente di verificare lo stato delle attività.

4. Entro 90 giorni dalla scadenza dei termini previsti dell'articolo 24, comma 8, salvo proroghe, il Soggetto Attuatore conclude la valutazione del Piano di Sviluppo Aziendale trasmette alla Regione Autonoma della Sardegna la relazione istruttoria di cui all'articolo precedente che riporta le risultanze della valutazione e si conclude con specifiche osservazioni.

ARTICOLO 29

(Attribuzione del punteggio)

1. Il Soggetto Attuatore provvede alla valutazione complessiva del Piano di Sviluppo Aziendale a partire dai risultati della valutazione dei Piani specifici. Il punteggio del Piano di Sviluppo Aziendale è definito dalla media ponderata calcolata come somma dei punteggi pesati attribuiti a ciascun Piano specifico. I pesi delle singole tipologie di Piani specifici sono determinati dal rapporto tra gli investimenti ammissibili per i singoli Piani specifici e l'investimento totale ammissibile per il Piano di Sviluppo Aziendale. Il punteggio finale sarà compreso tra il valore minimo previsto dal bando e il valore massimo di 100 punti. I Piani con punteggio inferiore al valore minimo non sono considerati ammissibili.

2. È considerata decaduta la domanda di accesso che, in seguito agli esiti delle attività previste dall'art. 27 comma 2, comporta la rideterminazione in diminuzione dei punteggi attribuiti agli indicatori previsti dalla griglia di valutazione di cui all'articolo 24 comma 6 o la rettifica delle informazioni e dei dati dichiarati in autocertificazione dall'impresa tale da determinare un variazione in misura superiore al 30% del punteggio ottenuto nella FASE 1.

ARTICOLO 30

(Approvazione degli esiti istruttori)

1. Le domande di accesso, acquisita la documentazione prevista dalle direttive e dal bando, sono istruite dal Soggetto Attuatore secondo le modalità previste dagli articoli precedenti. Alla conclusione dell'attività istruttoria il Soggetto Attuatore trasmette l'esito della singola istruttoria all'Amministrazione regionale per l'adozione del provvedimento di conferma della concessione provvisoria o di revoca.

2.

La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dal Piano di Sviluppo Aziendale nella graduatoria, seguendo l'ordine decrescente di punteggio dalla prima e fino all'esaurimento dei fondi disponibili. Nel caso che due o più istanze arrivino nella medesima posizione in presenza di risorse finanziarie insufficienti si considera la posizione della domanda nella graduatoria della FASE 1.

3. Il Soggetto Attuatore invia alle imprese proponenti i Piani di Sviluppo Aziendali una nota contenente l'esito dell'istruttoria e della valutazione. Per le domande definite con esito positivo la predetta nota indica l'importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili suddivise per capitolo di spesa, i beni con le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili. Per le domande definite con esito negativo, la nota espone compiutamente le motivazioni su cui si fonda tale esito istruttorio.

5. Pena la decadenza, le imprese ammesse alle agevolazioni devono restituire al Soggetto Attuatore, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della notifica, uno specifico atto di adesione ed obbligo, redatto secondo un facsimile reso disponibile dal Soggetto Attuatore, che impegna gli stessi a realizzare il Piano di Sviluppo Aziendale secondo quanto indicato nella documentazione presentata, con le eventuali variazioni apportate in fase istruttoria, ed a rispettare tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di agevolazione.

6. L'atto di adesione ed obbligo definisce il Piano di Sviluppo Aziendale e le attività da realizzare, i costi ammissibili, l'importo del finanziamento, le modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti dell'impresa beneficiaria previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e dall'Amministrazione regionale.

3. L'Amministrazione Regionale pubblica nel Bollettino Ufficiale e sul sito ufficiale www.regione.sardegna.it, entro

90 giorni dal termine di chiusura del bando, la graduatoria generale delle domande e dei relativi Piani di Sviluppo Aziendale ammessi alle agevolazioni e l'elenco delle domande non ammesse, con l'indicazione delle cause di esclusione.

TITOLO VII – REALIZZAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE

ARTICOLO 31

(Concessioni delle Agevolazioni)

1. L'Amministrazione regionale per le domande istruite positivamente, fino a concorrenza delle risorse disponibili, acquisito l'atto di adesione ed obbligo di cui all'articolo precedente, adotta i provvedimenti di conferma della concessione provvisoria o i provvedimenti di revoca, diniego o esclusione.

Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo Piano di Sviluppo Aziendale agevolabile, dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando, comunque, l'intero Piano. E' fatta salva la facoltà per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte.

Ciascun provvedimento di concessione, indica l'impresa beneficiaria, la tipologia del Piano agevolato, l'ubicazione dell'unità produttiva, i riferimenti al regime di aiuto, gli investimenti ammessi alle agevolazioni suddivisi per capitolo di spesa, l'ammontare delle agevolazioni totali e gli ulteriori elementi ritenuti necessari.

2. Tutti i provvedimenti adottati dall'Amministrazione Regionale sono trasmessi al Soggetto Attuatore, di cui al precedente Articolo 23, che cura il conseguente invio alle imprese proponenti gli specifici Piani di Sviluppo Aziendali.

3. I provvedimenti di concessione devono prevedere per l'impresa beneficiaria l'assunzione dei seguenti obblighi, pena la revoca delle agevolazioni e conseguente rimborso delle somme percepite maggiorate degli interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dei provvedimenti stessi:

- a) di dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto, o in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni del Piano oggetto della concessione, aiuti di stato di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola "de minimis";
- b) di temperare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, ad eventuali condizioni particolari specificatamente indicate nel provvedimento medesimo;
- c) l'impegno a non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione dell'Amministrazione regionale per un periodo di almeno 5 anni dalla data di erogazione finale delle agevolazioni, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i brevetti e le licenze ammessi alle agevolazioni e per un periodo di almeno 10 anni, dalla data anzidetta, le opere edilizie oggetto di agevolazione;
- d) l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
- e) l'obbligo di ultimare l'iniziativa entro 36 mesi dalla data del provvedimento di conferma, salvo proroga di sei mesi da concedersi una sola volta per provati motivi da parte dell'Amministrazione regionale fatti salvi i minori termini eventualmente previsti per consentire l'ammissibilità del Piano al cofinanziamento comunitario;
- f) di realizzare almeno il 30% degli investimenti ammessi entro 12 mesi dalla data del provvedimento di conferma delle agevolazioni;
- g) di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del Piano e, nel caso di Piano che preveda l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni in locazione finanziaria, di trasmettere copia dell'ultimo verbale di consegna dei beni;
- h) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- i) di non modificare, nel corso di realizzazione del Piano, l'attività economica alla quale sono destinati gli investimenti del Piano stesso con conseguente inquadramento in una "divisione" (due cifre) della Classificazione ISTAT 2007 diversa da quella indicata in fase di presentazione della domanda di agevolazione ovvero come eventualmente modificata in sede istruttoria;
- j) di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le

maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

ARTICOLO 32

(Erogazione delle Agevolazioni per i Piani di Investimento Produttivi)

1. L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, in misura non superiore a tre, a richiesta dell'impresa proponente; ciascun avanzamento deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene le opere murarie, nonché brevetti e licenze e macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto.
2. In corrispondenza alla richiesta di erogazione per stato di avanzamento possono essere effettuati dal Soggetto Attuatore specifici controlli delle opere eseguite e/o dei brevetti e licenze e dei macchinari, impianti ed attrezzature oggetto di rendicontazione sulla base della documentazione fornita e della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, del legale rappresentante dell'impresa, che attesti sia l'importo delle opere, dei brevetti, delle licenze e dei macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti, sia che le ditte fornitrici non hanno acquisito, né acquisiranno su macchinari, impianti ed attrezzature da essi forniti, alcun diritto di prelazione o patto di riservato dominio. Ai fini delle erogazioni parziali dovrà essere acquisita la documentazione di spesa quietanzata.
3. Il Soggetto Attuatore eroga per ogni stato di avanzamento la quota di contributo in conto impianti riferibile allo stesso stato di avanzamento fino ad un massimo del 90% del contributo stesso, in modo che, a saldo, eseguiti i controlli finali, potrà essere liquidato il 10%.
4. La prima erogazione del contributo pari a non più del 60% del totale può, a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. L'anticipazione si recupera con la successiva tranche di contributo e contestuale estinzione della garanzia fidejussoria.
5. La documentazione finale di spesa per l'erogazione a saldo del contributo in conto impianti consiste in fatture e documentazioni fiscalmente regolari quietanzate in originale. Detta documentazione deve essere presentata al Soggetto Attuatore, pena la revoca del contributo, entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti.
6. Le erogazioni a saldo dovranno essere altresì precedute da apposito sopralluogo da parte del Soggetto Attuatore, teso a verificare la corretta realizzazione dell'investimento.
7. Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.
8. Nel caso l'impresa beneficiaria costruisca in proprio impianti o macchinari, produrrà commesse interne di lavorazione con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione.
9. Per le operazioni effettuate in leasing, il contributo verrà erogato in quote semestrali, previo accertamento dell'avvenuto pagamento dei canoni relativi al periodo. Le modalità di erogazione del contributo saranno definite nel bando.
10. A seguito dell'accertamento da parte del Soggetto Attuatore dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese e sulla base dei risultati delle verifiche di cui ai commi precedenti, si procede all'erogazione a saldo del contributo in conto impianti o all'eventuale recupero totale o parziale del contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi semplici, calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.
11. Le variazioni sostanziali apportate ai Piani di Investimenti Produttivi in corso d'opera dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame del Soggetto Attuatore e approvate dall'Amministrazione regionale.

ARTICOLO 33

(Erogazione delle Agevolazioni per i Piani di Servizi Reali)

1. L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, in misura non superiore a tre, a richiesta dell'impresa proponente con esclusivo riferimento ai soli servizi completati.

2. La richiesta di erogazione dovrà essere redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dovrà attestare la permanenza delle condizioni di ammissibilità dell'impresa e che il piano e i relativi servizi si sono conclusi ed sono stati eseguiti a regola d'arte
3. Alla richiesta di erogazione devono essere allegati: il rapporto finale relativo ai servizi ricevuti; la dimostrazione del pagamento dei corrispettivi stabiliti a favore dei fornitori dei servizi utilizzati; ogni altra documentazione necessaria per la validazione da parte del Soggetto Attuatore del Piano dei Servizi Reali e degli interventi realizzati.
4. In caso di effettiva necessità, nella fase di attuazione del Piano verrà data la possibilità, previa approvazione da parte del Soggetto Attuatore, di una eventuale rimodulazione dello stesso entro un limite del 20% della spesa senza modificare l'importo complessivo di spesa.
5. Il Soggetto Attuatore, a conclusione del Piano dei servizi reali, sulla base degli indicatori forniti e di una verifica sul raggiungimento dei risultati previsti nel programma integrato di servizi e nei relativi piani di lavoro, predispone una relazione tecnica per l'approvazione della concessione della agevolazione o il rigetto della stessa.
6. Per l'erogazione dell'agevolazione, la documentazione di spesa da allegare consiste in fatture e documenti validi fiscalmente debitamente quietanzati. L'avvenuto pagamento deve essere attestato dal fornitore del servizio stesso mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
7. Il mancato rispetto dei termini indicati per la conclusione dei servizi previsti nel Piano comporterà l'archiviazione automatica della pratica e la decadenza dalle agevolazioni accordate.

ARTICOLO 34

(Erogazione delle Agevolazioni per i Piani di Innovazione)

1. L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, in misura non superiore a tre, a richiesta dell'impresa proponente; l'impresa beneficiaria, in corrispondenza delle richieste di erogazione, è tenuta a presentare al Soggetto Attuatore una relazione intermedia sulle attività svolte nell'ambito del Piano di Innovazione Aziendale. La relazione intermedia dovrà essere corredata da tutto ciò che si ritenga utile a dimostrare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi del progetto e lo stato di avanzamento dello stesso.
2. La rendicontazione dovrà essere presentata utilizzando i moduli resi disponibili dalla RAS, corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà. La rendicontazione finanziaria conterrà i costi realmente sostenuti (quietanzati) .
3. L'impresa beneficiaria è tenuta a presentare al Soggetto Attuatore entro 6 mesi dalla data di conclusione del piano di Innovazione Aziendale una relazione tecnica finale sulle attività realizzate nell'ambito del Piano specifico.
4. Congiuntamente alla presentazione della relazione tecnica finale dovrà essere consegnata al Soggetto Attuatore una rendicontazione finanziaria che descrive i costi relativi alla realizzazione dei lavori nel periodo di riferimento.
5. L'impresa beneficiaria può autonomamente modificare la ripartizione del budget preventivo del progetto tra le varie categorie di costo, a condizione che tale situazione sia richiesta da oggettive necessità di corretta realizzazione del progetto. In ogni caso, non saranno accettate variazioni superiori al 20% per ogni categoria di costo.
6. La prima erogazione del contributo, pari a non più del 60% del totale, può, a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta .
7. Il mancato rispetto dei termini indicati nel Bando per la conclusione delle attività comporterà l'archiviazione automatica della pratica e la decadenza delle agevolazioni accordate.

ARTICOLO 35

(Erogazione delle Agevolazioni per i Piani di Formazione)

1. L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, in misura non superiore a tre, a richiesta dell'impresa proponente; l'impresa beneficiaria, in corrispondenza delle richieste di erogazione, è tenuta a presentare al Soggetto Attuatore una relazione intermedia sulle attività svolta nell'ambito del Piano di Formazione. La relazione intermedia dovrà essere corredata da tutto ciò che si ritenga utile a

dimostrare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi del progetto e lo stato di avanzamento dello stesso.

2. La rendicontazione dovrà essere presentata utilizzando i moduli resi disponibili dalla RAS, che dovranno pervenire al Soggetto Attuatore firmati in originale dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria. La rendicontazione finanziaria conterrà i costi realmente sostenuti (quietanzati) e gli impegni assunti nel periodo di riferimento.

3. L'impresa beneficiaria è tenuta a presentare al Soggetto Attuatore entro 6 mesi dalla data di conclusione del Piano di Formazione Aziendale una relazione finale sulle attività realizzate nell'ambito del Piano specifico.

4. Congiuntamente alla presentazione della relazione finale dovrà essere consegnata al Soggetto Attuatore una rendicontazione finanziaria che descrive i costi relativi alla realizzazione delle attività nel periodo di riferimento.

5. L'impresa beneficiaria può autonomamente modificare la ripartizione del budget preventivo del progetto tra le varie categorie di costo, a condizione che tale situazione sia richiesta da oggettive necessità di corretta realizzazione del Piano di Formazione Aziendale. In ogni caso, non saranno accettate variazioni superiori al 10% per ogni categoria di costo.

6. La prima erogazione del contributo, pari a non più del 40% del totale, può, a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta .

7. Il mancato rispetto dei termini indicati nel Bando per la conclusione delle attività comporterà l'archiviazione automatica della pratica e la decadenza delle agevolazioni accordate.

ARTICOLO 36

(Revoca delle Agevolazioni)

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nei provvedimenti di concessione determina la revoca da parte dell'Amministrazione Regionale dei contributi e l'avvio della procedura di recupero degli stessi, maggiorati dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dei provvedimenti.

2. Il bando specifica gli scostamenti ammessi e le sanzioni da applicare nel caso in cui, in sede di accertamento finale, i valori degli indicatori subiscano uno scostamento superiore al valore ammesso.

ARTICOLO 37

(Monitoraggio e Controlli)

1. L'Amministrazione Regionale può effettuare controlli documentali o presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli Piani e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti direttive e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie.

TITOLO VIII – NORME FINALI

ARTICOLO 38

(Adempimenti della Regione Autonoma della Sardegna)

1. I regimi di aiuto afferenti alle presenti Direttive e qualsiasi singolo aiuto accordabile nel loro ambito, rispettano tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008⁹, dal Regolamento n. 1998/2006 e dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pubblicato nella G.U.C.E. serie C n. 323 del 30 dicembre 2006. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'Articolo 87 paragrafo 3 del trattato CE, ed esentati dalla notificazione di cui all'Articolo 88 paragrafo 3 del medesimo trattato.

2. Le presenti direttive di attuazione sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it). La sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati è trasmessa

⁹ Così modificato in applicazione della D.G.R. n. 21/17 del 5.05.2009

nei tempi e nelle forme previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008, art. 9, ai competenti servizi della Commissione Europea e sono adottate le misure necessarie per garantire l'applicazione degli artt. 10 e 11 dello stesso Regolamento¹⁰.

In particolare sono state rispettate le disposizioni previste dall'articolo Regolamento (CE) N. 1998/2006¹¹;

ARTICOLO 39 (Periodo di Validità)

1. Le presenti Direttive di Attuazione restano in vigore fino al 31 dicembre 2015 salvo scadenza dei Regolamenti Comunitari di cui al punto 2 del precedente Articolo 2, e fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea.

¹⁰ **Articolo 9 - Trasparenza**

1. Entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un regime di aiuti o dalla concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione una sintesi delle informazioni relative alla misura d'aiuto in questione. Tale sintesi è fornita mediante modulo elettronico attraverso l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo e nella forma prevista all'allegato III. La Commissione accusa senza indugio ricevuta della sintesi. La sintesi è pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito web della Commissione.
2. Al momento dell'entrata in vigore di un regime di aiuti o della concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato pubblica su internet il testo integrale della misura di aiuto in questione. Nel caso di un regime di aiuti, il testo preciserà le condizioni previste dalla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Lo Stato membro interessato garantisce che il testo integrale della misura d'aiuto sia consultabile su internet fino a quando la misura di aiuto rimane in vigore. Le informazioni sintetiche fornite dallo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 1 specificano la pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto.
3. In caso di concessione di un aiuto individuale esentato a norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti sotto forma di misure fiscali, l'atto di concessione contiene un riferimento esplicito alle disposizioni specifiche del capo II relative a tale atto, alla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alla pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto.
4. Fatti salvi gli obblighi previsti ai paragrafi da 1 a 3, ogniqualvolta è concesso un aiuto individuale nell'ambito di un regime di aiuti esistente a favore di progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 31 e l'aiuto individuale è superiore a 3 milioni di euro e ogniqualvolta è concesso un aiuto individuale agli investimenti a finalità regionale, sulla base di un regime di aiuti esistente a favore di grandi progetti di investimenti non soggetti a obbligo di notifica individuale ai sensi dell'articolo 6, gli Stati membri, entro 20 giorni lavorativi dal giorno in cui l'autorità competente ha concesso l'aiuto, forniscono alla Commissione le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II, utilizzando l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo.

Articolo 10 - Controllo

1. La Commissione controlla regolarmente le misure di aiuto di cui è stata informata conformemente all'articolo 9. 9.8.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 214/21
2. Gli Stati membri conservano dati dettagliati relativi agli aiuti individuali o ai regimi di aiuti esentati in base al presente regolamento. Tali dati devono contenere tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento, e in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI per qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti o maggiorazioni in virtù di tale qualifica, le informazioni relative all'effetto di incentivazione dell'aiuto e le informazioni che permettono di stabilire l'importo preciso dei costi ammissibili ai fini dell'applicazione del presente regolamento. I dati riguardanti gli aiuti individuali vengono conservati per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto. I dati relativi ai regimi di aiuti vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto nel quadro del regime in questione.
3. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per controllare l'applicazione del presente regolamento. Qualora lo Stato membro interessato non fornisca le informazioni richieste entro il termine fissato dalla Commissione o entro un termine convenuto o qualora lo Stato membro fornisca informazioni incomplete, la Commissione invierà un sollecito stabilendo un nuovo termine per la presentazione delle informazioni. Se, nonostante il sollecito, lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni richieste, la Commissione può, dopo avere permesso allo Stato membro di presentare le proprie osservazioni, adottare una decisione che stabilisce che le misure di aiuto future cui si applica il presente regolamento dovranno esserle notificate, integralmente o parzialmente, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

¹¹ **Articolo 3 - Controllo**

1. Qualora intenda concedere un aiuto «de minimis» ad un'impresa, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto circa l'importo potenziale dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo ed il riferimento di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se l'aiuto «de minimis» è concesso a più imprese nell'ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest'obbligo informando le imprese di una somma fissa che corrisponde all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se è rispettata la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto «de minimis» soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa in tale Stato membro, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.
2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis», contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» rientranti nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni. Qualora uno Stato membro conceda un aiuto sulla base di un regime di garanzia che fornisce una garanzia finanziata dal bilancio dell'UE con mandato dal Fondo europeo per gli investimenti, il paragrafo 1, primo comma del presente articolo può cessare di applicarsi. In tali casi si applica il seguente sistema di controllo:
 - a) il Fondo europeo per gli investimenti stabilisce annualmente, sulla base di informazioni ad esso fornite da intermediari finanziari, un elenco dei beneficiari degli aiuti con l'indicazione dell'equivalente sovvenzione lordo ricevuto da ognuno di essi. Il Fondo europeo per gli investimenti invia tali informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione;
 - b) lo Stato membro interessato comunica tali informazioni ai beneficiari finali entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni dal Fondo europeo per gli investimenti;
 - c) lo Stato membro interessato richiede a ciascun beneficiario una dichiarazione che attesti che gli aiuti «de minimis» complessivi ricevuti non eccedono la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Nel caso in cui la soglia sia oltrepassata relativamente a uno o più beneficiari, lo Stato membro interessato garantisce che la misura d'aiuto che dà luogo a tale superamento sia notificata alla Commissione oppure che l'aiuto sia recuperato dal beneficiario.
3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali vengono conservati per dieci anni dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti «de minimis» vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese.